

A tutti i Clienti

Loro Sedi

Circolare n° 19 - 2010

Poggio a Caiano, giugno 2010

SCENDE DA € 12.500 A € 5.000 IL LIMITE PER EFFETTUARE PAGAMENTI IN CONTANTI

Dal 31 maggio 2010 è sceso da € 12.500 ad € 5.000 il limite al di sotto del quale è ammessa la trasferibilità del denaro contante fra soggetti privati: tale novità ha una serie di implicazioni oltre che su tutti i rapporti commerciali eseguiti mediante pagamenti in contanti anche sull'emissione degli assegni bancari, postali e circolari, sui vaglia postali e cambiari e sui libretti di deposito bancari o postali al portatore.

Al fine di adeguare l'Italia alle disposizioni comunitarie in merito alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore sono cambiate alcune disposizioni previste dal D.Lgs. n.231/07:

➤ è introdotto il divieto di pagamento tramite denaro contante, libretto di deposito bancario o postale al portatore fra soggetti diversi per importi pari o superiori ad € 5.000;
➤ gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori ad € 5.000 devono indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza clausola di non trasferibilità può essere richiesto per iscritto dal cliente, se di importo inferiore ad € 5.000;
➤ i libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno avere un saldo inferiore ad € 5.000. Se gli stessi sono esistenti alla data del 31 maggio 2010 sarà necessario entro il termine ultimo del 30 giugno 2011 procedere alla riduzione del saldo ad una somma inferiore ad € 5.000;
➤ è introdotto quale elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se di importo non superiore ad € 5.000;
➤ è introdotto per gli intermediari finanziari, i professionisti, i revisori contabili e tutti i soggetti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio un obbligo di astensione dal porre in essere rapporti continuativi, operazioni o prestazioni professionali nei confronti di società o enti collocati in Paesi a rischio (sarà approvata una nuova lista di paesi individuati dal Ministero dell'Economia in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo).

Generalmente, dunque, devono ritenersi interessate dalle nuove norme una serie di operazioni frequenti nella pratica commerciale, qualora le stesse siano effettuate per importi superiori ad € 5.000:

- ▶ incasso o pagamento delle fatture in contanti;
- ▶ movimentazioni di contante tra soci e società di persone o società a responsabilità limitata (finanziamento o distribuzione di utili);
- ▶ transazioni infragruppo;
- ▶ emissione di obbligazioni;
- ▶ incasso o pagamento di caparre.

I professionisti tenutari delle scritture contabili e i revisori dei conti ove nominati dovranno vigilare sul rispetto di tali limiti.

Aspetti sanzionatori

Le nuove sanzioni incidono non solo sul soggetto che compie l'irregolarità, ma anche su chi, tenuto a comunicarle agli enti competenti, omette tale obbligo. In particolare, si segnala che chi viola la soglia di € 5.000 relativamente alle movimentazioni di denaro contante ovvero omette di inserire la clausola di non trasferibilità o la ragione sociale del beneficiario di un assegno superiore ad € 5.000 è assoggettato ad una sanzione che va dall'1% al 40% dell'importo trasferito, con una sanzione minima non inferiore ad € 3.000. Nel caso di violazione con importo trasferito superiore ad € 50.000 le sanzioni saranno quintuplicate. E' fatta salva la possibilità di avvalersi dell'oblazione ai sensi dell'art.16 della L. n.689/81.

Cordiali saluti.

Silvano Nieri